



POR FESR 2014 - 2020

**BANDO A SOSTEGNO DEI PROGETTI
COMPLESSI DI RICERCA & SVILUPPO**

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Risorse
- Art. 4 – Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Oggetto degli interventi
 - Art. 5.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
 - Art. 5.2 – Pertinenza con RIS3
- Art. 6 – Misura delle agevolazioni
- Art. 7 - Spese ammissibili a contributo
 - Art. 7.1 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese
 - Art. 7.2 – Spese ammissibili
 - Art. 7.3 – Spese escluse
- Art. 8 – Presentazione e valutazione delle Istanze preliminari
 - Art. 8.1 – Presentazione del Programma strategico di ricerca
 - Art. 8.2 – Valutazione del Programma strategico di ricerca
- Art. 9 – Presentazione e valutazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
 - Art. 9.1 – Registrazione dell’impresa a FED Umbria
 - Art. 9.2 – Compilazione e invio delle domande di ammissione
 - Art. 9.3 – Istruttoria formale
 - Art. 9.4 – Istruttoria valutativa
- Art. 10 – Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 11 – Modalità di erogazione
 - Art. 11.1 – Erogazione anticipo del contributo
 - Art. 11.2 – Erogazione saldo del contributo
- Art. 12 – Rendicontazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
- Art. 13 – Divieto di cumulo
- Art. 14 – Variazioni e proroghe
- Art. 15 – Obblighi beneficiari
- Art. 16 – Controlli in loco e ispezioni
- Art. 17 – Revoca e recupero dei contributi
- Art. 18 – Informazioni sul procedimento amministrativo
- Art. 19 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)
- Art. 20 – Disposizioni finali
- Art. 21 – A chi rivolgersi per informazioni

Allegati

Modulistica consultabile

- Allegato a) Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili
- Allegato 5a) Ambiti prioritari di specializzazione tecnologica RIS 3 Umbria
- Allegato 5b) Linee intervento e declinazione per “Fabbrica intelligente”
- Allegato 6) Criteri valutazione Istanze preliminari
- Allegato 8) Definizione PMI
- Allegato 10a) Informativa Deggendorf

- Allegato 11) Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi
- Allegato 15) Modalità di Registrazione
- Allegato 14) Elenco lauree discipline tecnico-scientifiche

Modulistica compilabile per la presentazione dell'Istanza Preliminare

- Allegato 4/a) Istanza preliminare
- Allegato 4/b) Programma strategico di ricerca
- Allegato 7a) Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria standard per PMI e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati
- Allegato 7b) Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria per PMI e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati di nuova costituzione
- Allegato 7c) Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria standard per Grande Impresa
- Allegato 7d) Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria per "Grande impresa" di nuova costituzione
- Allegato 9a) Dichiarazioni sostitutive per imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati
- Allegato 9b) Dichiarazioni sostitutive per organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati
- Allegato 10b) Dichiarazione Deggendorf per imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati
- Allegato 12) Lettera di impegno a costituirsi in rete

Modulistica compilabile per la presentazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

- Allegato b) Domanda di Ammissione
- Allegato 1) Il soggetto proponente
- Allegato 2) Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
- Allegato 3/a) Tabelle per la determinazione dei costi agevolabili PMI e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati
- Allegato 3/b) Tabelle per la determinazione dei costi agevolabili GI e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici
- Allegato 13) Curriculum Vitae europeo
- Allegato 16a) Dichiarazione per verifica regolarità contributiva – Società di capitali
- Allegato 16b) Dichiarazione per verifica regolarità contributiva – Società di persone
- Allegato 16c) Dichiarazione per verifica regolarità contributiva – Imprese individuali

Art. 1 **Finalità**

1. Il presente bando è emanato nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed in particolare del Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e del Regolamento (UE) n.1301 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Il bando è inoltre emanato nel rispetto dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea, del POR FESR Umbria 2014-2020 Obiettivo Tematico 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929 e in linea con quanto disposto.
2. Il presente bando ha come obiettivo il supporto alle piccole, medie, grandi imprese e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che vogliono realizzare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi, negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3) - di cui alla Deliberazione n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni al fine di migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo. In particolare, in linea con l'Azione 1.2.2 dell'Asse I del POR FESR 2014-2020 e con la leva n.1 "Sostenere la valorizzazione dei risultati della ricerca conseguiti nella regione" della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria (RIS 3), il presente bando mira a fornire uno strumento volto a sostenere la creazione di progetti di reti tra imprese ed eventualmente organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria, al fine di promuovere una cultura della valorizzazione della ricerca a beneficio di tutto il sistema produttivo regionale.
3. Per Programma strategico di ricerca si intende la formalizzazione condivisa tra più imprese ed eventualmente organismi di ricerca e diffusione della conoscenza di un insieme di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale reciprocamente coerenti e collegati tra loro necessari a rafforzare i processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3).
4. La definizione di tali Programmi strategici di ricerca richiede un'intesa strategica dei diversi soggetti coinvolti e la strutturazione dettagliata di un insieme complesso e coerente di azioni ed interventi.

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- a. «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- b. «**Contratto di rete**»: il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni di durata non inferiore a cinque anni.

- c. **«Associazione Temporanea di Scopo»** (in seguito **«ATS»**): l'aggregazione tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, di durata non inferiore a cinque anni, che collaborano tra di loro per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo, si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato che prende la forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS). L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali. I componenti dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del Programma strategico di ricerca, il soggetto capofila.
- d. **«Raggruppamento temporaneo di Imprese»** (in seguito **«RTI»**): l'aggregazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 anche finalizzato alla costituzione di nuove imprese nella forma di società di capitali o strutture consortili, dal quale emerga anche lo specifico accordo in ordine agli elementi essenziali del progetto da realizzare, di durata non inferiore a cinque anni. I componenti dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del Programma strategico di ricerca, il soggetto capofila.
- e. **«Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca»**: la collaborazione finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata dell'intero progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Ai fini del presente bando con il termine "collaborazione effettiva" si intende una partecipazione minima da parte di tutti i singoli soggetti beneficiari non inferiore al 10% del totale dei costi ammissibili del Programma strategico di ricerca. Ai fini della presente definizione con il termine "impresa" si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese, mentre con il termine "organismo di ricerca" si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.
- f. **«Consorzio» o «Società consortile»**: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. I consorzi e le società consortili non dovranno avere durata inferiore ad anni cinque dalla data di inizio del progetto di ricerca. Il consorzio o società consortile, nell'ambito del Consorzio/Società consortile, Società a responsabilità limitata ex artt. 2472 e s.s., Società per azioni ex artt. 2325 e s.s., contratto di rete, RTI o ATS costituito o costituendo, potrà proporre domanda esclusivamente come singola impresa o come singolo organismo di ricerca e non come raggruppamento; non potrà, infatti, presentare domanda di aiuto una Rete identificata nelle forme sopra descritte composta solamente da un consorzio o società consortile e dalle imprese o dagli organismi di ricerca facenti parte del consorzio o società consortile stessi.
- I consorzi e le società consortili saranno riconosciuti come imprese nel caso in cui possiedano tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti alle singole imprese e, secondo la dimensione, si qualificheranno come piccola, media o grande impresa. Ai fini dell'individuazione della dimensione del consorzio o società consortile si farà riferimento alla citata Raccomandazione (2003/361/CE). I consorzi e le società consortili saranno, invece, riconosciuti come organismi di ricerca, nel caso in cui rientrino nella definizione di organismi di ricerca stabilita nella Disciplina comunitaria di riferimento. Si specifica che non sono ammessi a partecipare al bando i consorzi e le società consortili "misti", costituiti cioè da imprese e organismi di ricerca. Saranno, invece, considerati ammissibili consorzi di sole imprese e consorzi di soli organismi di ricerca.

- g. **«Grandi imprese»**: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.
- h. **«Imprese»**: Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente bando, ricomprende le seguenti tipologie:
- microimprese, piccole e medie imprese: le imprese individuate ai sensi della citata Raccomandazione (2003/361/CE);
 - grandi imprese: le imprese che, ai sensi della sopra citata Raccomandazione, non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
 - consorzi di sole imprese;
 - società consortili di sole imprese.

In relazione alle ultime due tipologie di imprese si rimanda alla definizione di «Consorzio» o «Società consortile» (cfr. precedente punto f).

- i. **«Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati»**: così come definito ai sensi dell'art. 2.83 del REG CE 651/2014 è un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

I suddetti requisiti, previsti per l'Organismo di Ricerca e diffusione della conoscenza, saranno verificati all'interno dello Statuto/Atto costitutivo. L'Organismo di Ricerca può partecipare al progetto:

- in qualità di fornitore delle prestazioni e delle attività materiali ed immateriali in genere agevolate;
- in qualità di beneficiario, dando luogo ad una collaborazione effettiva tra imprese e l'Organismo di Ricerca e diffusione della conoscenza medesimo nell'ambito del Programma strategico di ricerca.

Come specificato al precedente punto f) i consorzi e le società consortili saranno, invece, riconosciuti come organismi di ricerca, nel caso in cui rientrino nella definizione di organismi di ricerca stabilita a livello comunitario.

In caso di partecipazione da parte di Enti di ricerca complessi (ad esempio Università) si dovrà fornire la specificazione, operativa e finanziaria, dell'unità organizzativa (Dipartimenti o Istituti) effettivamente coinvolta.

- j. **«PMI»**: le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni, a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:
- *Micro impresa*: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due

seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

- *Piccola impresa*: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
- *Media impresa*: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale.
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza.

k. **«Progetto di ricerca e sviluppo»**: un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

l. **«Ricerca industriale»**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

m. **«Sviluppo sperimentale»**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- n. **«Soggetto capofila»:** è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore. Ai fini del presente bando, il Capofila deve essere necessariamente una grande impresa.

Art. 3

Risorse

1. Le risorse a favore delle diverse Aree prioritarie di specializzazione tecnologica della Regione Umbria e stanziare secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 185 del 23/02/2015, trovano copertura finanziaria nelle risorse assegnate all'Attività 1.2.2 del POR FESR Umbria 2014-2020 ed ammontano ad € 12.000.000,00, ampliabili fino ad € 16.500.000,00 (stanziamento definito dalla D.G.R. 564 del 23/05/2016) fermo restando le eventuali ulteriori disponibilità presenti nel Bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al punto precedente potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione al bando soggetti beneficiari che, sotto forma di Raggruppamenti/Aggregazioni anche temporanei, costituiti o costituendi, intendano in forma collaborativa sviluppare un Programma strategico di ricerca rappresentato da un insieme di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale reciprocamente coerenti e collegati tra loro necessari a rafforzare i processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la Regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3).
2. Tali raggruppamenti/aggregazioni di soggetti beneficiari, già chiaramente definiti al momento della presentazione delle candidature, devono essere costituiti da un numero di imprese non inferiore a 3 e non superiore a 7 ciascuna delle quali deve necessariamente presentare un proprio Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed alle quali si può aggiungere un Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza privato o pubblico. Tali raggruppamenti/aggregazioni dovranno essere organizzati in una forma giuridicamente riconosciuta (Consorzio/Società consortile, Società a responsabilità limitata ex artt. 2472 e seguenti del Codice Civile, Società per azioni ex artt. 2325 e seguenti del Codice Civile, contratto di rete, RTI o ATS) ovvero riportare l'impegno a costituirsi in una delle medesime forme entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) sul Programma strategico di ricerca presentato in via preliminare ai sensi dell'art. 8.2. e comunque prima dell'attuazione dello stesso e della presentazione dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte dei singoli soggetti aderenti che costituiscono la rete medesima.
3. I suddetti raggruppamenti/aggregazioni, organizzati in una delle forme giuridicamente riconosciute secondo quanto stabilito al punto precedente, dovranno necessariamente disporre nella propria compagine di almeno una grande impresa che assumerà il ruolo di capofila e per la quale si deve dimostrare l'"effetto incentivazione" ai fini della realizzazione del programma strategico di ricerca e dell'ottenimento dei benefici. La presenza della grande impresa dovrà essere garantita, pena non ricevibilità o revoca

delle agevolazioni concesse, dalla data di presentazione dell'istanza preliminare alla data di ultimazione dell'intero Programma strategico di ricerca agevolato.

4. Ai fini della partecipazione al presente Bando:

a) le "Imprese" e gli "Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati", così come definiti al precedente art. 2, devono:

- I. essere già costituite ed iscritte, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- II. essere operative nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo deliberato la liquidazione volontaria e non essendo sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale né ad amministrazione controllata;
- III. non aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012, nell'anno in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- IV. essere attive e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
- V. essere in regola con la disciplina concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
- VI. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (Deggendorf)⁽²⁾
- VII. non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi Reg. (UE) 651/2014 art. 1, comma 4, lett. c) e art. 2, comma 1, punto 18;
- VIII. essere in regola con i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione (morosità nei confronti PA);

b) gli "Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati", così come definiti al precedente art. 2, oltre ad adempiere a quanto stabilito alla lett. a) punto VI e VIII, devono essere un organismo di ricerca secondo la definizione comunitaria, osservare gli obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e tutela dell'ambiente.

5. La partecipazione di ogni singolo soggetto beneficiario è considerata ammissibile quando si sostanzia, pena la non ammissibilità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in una "collaborazione effettiva" ossia lo stesso sostiene almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione del Programma strategico di ricerca stesso e con esso è coerente.

6. Il rispetto del requisito relativo alla "collaborazione effettiva" delle PMI e degli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza nonché le condizioni di cui ai punti precedenti, pena la revoca del finanziamento concesso, dovranno continuare a sussistere anche a seguito di ogni eventuale variazione in corso d'opera ed in sede di rendicontazione finale dove sarà riverificata la sussistenza.

7. Non è ammesso a beneficio a valere sul presente bando un'impresa o un Organismo di Ricerca e diffusione della conoscenza su di un proprio Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale qualora figure come fornitore di ricerca e di qualsiasi altra prestazione in genere, nonché di strumentazioni/immobilizzazioni materiali ed immateriali agevolati nell'ambito degli altri Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale appartenenti al medesimo Programma strategico di ricerca.

⁽²⁾ In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 1223 della Legge 27 Dicembre 2006 n.296.

8. Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
9. Gli interventi dovranno essere realizzati con riferimento ad uno dei codici di attività ammissibili ai sensi dell'“Allegato A” presso una sede (sede legale o unità locale):
 - a) ubicata nel territorio della Regione Umbria;
 - b) non ubicata nel territorio della Regione Umbria ma, comunque, ubicata all'interno del territorio nazionale italiano;e risultante dalla visura camerale entro il termine ultimo fissato dal presente Bando per la rendicontazione degli interventi, funzionalmente coinvolta nella realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
10. I soggetti aderenti di cui al precedente comma 9 lett. b) possono partecipare alla rete con un proprio progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il valore complessivo di spesa ammissibile di tutti i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dai medesimi soggetti aderenti non potrà comunque essere superiore al 15% del valore ammissibile del Programma strategico di ricerca di riferimento.
11. I requisiti quantitativi di cui ai precedenti commi 5 e 10 devono essere rispettati anche in sede di rendicontazione della spesa da parte dei singoli soggetti beneficiari pena la non ammissibilità dell'intervento.

Art. 5

Oggetto degli interventi

1. Gli interventi finanziabili devono collocarsi in una logica di filiera nell'ambito di un Programma strategico di ricerca:
 - idoneo a produrre in particolare benefici per le PMI e grandi imprese che aderiscono all'aggregazione;
 - orientato in particolare alla domanda di ricerca e innovazione proveniente dalle PMI;
 - finalizzato a collocarsi nel contesto delle principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dal programma Horizon 2020, dai cluster tecnologici nazionali e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S;
 - in grado di assicurare ricadute permanenti in termini di capacità competitiva delle imprese interessate;
 - tale da assicurare impatti positivi anche in termini occupazionali sulle imprese interessate.
2. Gli interventi finanziabili sono progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, reciprocamente coerenti e collegati tra loro in un Programma strategico di ricerca, volti a definire nuovi prodotti e/o processi e a rafforzare i processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la Regione Umbria identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3).

Art. 5.1

Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale

1. I singoli Progetti dovranno comprendere spese relative a Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale così come definite al precedente art. 2.
2. Non sono ammissibili Programmi strategici che prevedano l'attivazione della sola Ricerca industriale.

Art 5.2

Pertinenza con la RIS 3

1. Il Programma strategico di ricerca ed i relativi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dovranno essere pertinenti ad uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3 così come deve essere evidenziato nel paragrafo inserito all'interno dell'allegato 2 – Il progetto.
2. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16 luglio 2014 e successive modificazioni, è stata approvata la Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3). Tale documento risulta reperibile al link <http://www.regione.umbria.it/documents/18/1301788/RIS3/8ffcb9e-9ec7-4be8-905a-38635c8c26a1>
3. Gli ambiti prioritari individuati sono: Scienze della vita, Agrifood, Chimica verde, Fabbrica Intelligente/Aerospazio, Energia che caratterizzano il sistema produttivo regionale.

Negli Allegati 5a e 5b si riportano gli ambiti prioritari (aree) di specializzazione tecnologica individuati nella RIS3 Umbria. Gli allegati riportano, inoltre, la definizione delle aree di specializzazione e delle relative tecnologie abilitanti intese quali "tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R & S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

Le tecnologie abilitanti sono considerate parte costitutiva delle aree di specializzazione individuate e la loro opportuna valorizzazione nell'ambito dei progetti sarà considerata elemento qualificante dei singoli progetti e conseguentemente del Programma strategico di ricerca.

Art. 6

Misura delle agevolazioni

1. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili nel rispetto del regime d'aiuto istituito con D.G.R. n. 145/2015 e con D.G.R. n. 408/2016, e regolarmente comunicato alla Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal REG. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
2. L'agevolazione a favore delle PMI e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati consiste in un contributo a fondo perduto concesso nella seguente misura:
 - 30% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo sperimentale;

- 55% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale;

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

3. L'agevolazione a favore delle Grandi imprese e Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici consiste in un contributo a fondo perduto concesso nella seguente misura:

- 20% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo sperimentale;
- 45% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale;

4. Le suddette intensità di aiuto possono essere maggiorate nel modo seguente:

a) viene assegnato un incremento di intensità di aiuto a favore di tutti i singoli soggetti aderenti alla rete per programmi strategici di ricerca che realizzino complessivamente a livello di rete un impatto in termini di incremento occupazionale altamente qualificato fino ad un massimo del 5%. Nello specifico viene assegnato un incremento di intensità di aiuto per ogni unità di personale assunto a tempo indeterminato a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Programma strategico di ricerca ovvero di costituzione della rete se successivo, che sia in possesso di diploma di istituti tecnici sperimentali o laurea magistrale in discipline tecnico scientifiche (così come elencate nell'allegato 14) o del dottorato di ricerca in discipline tecnico scientifiche (così come elencate nell'allegato 14). L'incremento suddetto sarà pari al:

- 1% per ogni unità assunta per i Programmi strategici di ricerca che prevedano un ammontare di spesa complessivamente ammissibile fino ad € 7.000.000,00;
- 0,50% per ogni unità assunta per i Programmi strategici di ricerca che prevedano un ammontare di spesa complessivamente ammissibile superiore ad € 7.000.000,00;

b) del 10% a favore di tutti i singoli soggetti aderenti alla rete nel caso in cui il programma strategico di ricerca soddisfi una delle seguenti condizioni:

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

Le suddette condizioni dovranno essere dimostrate in sede di rendicontazione dell'intervento. Il mancato rispetto delle stesse comporterà il non riconoscimento, in sede di rendicontazione ed erogazione del contributo, della maggiorazione corrispondente.

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

Art. 7

Spese ammissibili a contributo

Art. 7.1

Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013.
2. Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente bando.
3. Sono ammissibili a contributo:
 - per i raggruppamenti/agggregazioni già costituiti alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca, le spese riferite ad interventi avviati¹ dai soggetti aderenti dopo la presentazione del Programma medesimo e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dello stesso. A tal fine si considera la data di invio riportata nella ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente.
 - per i raggruppamenti/agggregazioni non costituiti alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca, le spese riferite ad interventi avviati² dai soggetti aderenti dopo la costituzione della rete medesima secondo una delle forme previste al precedente art. 4 e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello della costituzione medesima.
4. L'ammontare della spesa complessiva ammissibile a finanziamento del Programma strategico di ricerca, indicata in domanda e/o successivamente verificata a seguito di istruttoria economico/finanziaria e tecnica/scientifica ed anche in sede di rendicontazione, ai sensi del successivo art. 12, dovrà essere compresa entro i seguenti limiti minimi e massimi:

SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
€ 2.000.000,00	€ 10.000.000,00

5. L'ammontare della spesa complessiva ammissibile a finanziamento del singolo Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, indicata in domanda e/o successivamente verificata a seguito di istruttoria economico/finanziaria e tecnica/scientifica e in sede di rendicontazione, ai sensi del successivo art. 12, non dovrà essere inferiore al limite minimo di € 300.000,00 e, comunque, dovrà rappresentare sempre una partecipazione al Programma strategico di ricerca non inferiore al 10% dei costi complessivamente ammissibili dello stesso.
6. Non sono ammissibili alle agevolazioni Programmi strategici di ricerca e progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati per un valore di spesa

¹ Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d'ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene).

² Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d'ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene).

complessivamente ammissibile inferiore alle soglie previste rispettivamente ai precedenti commi 4 e 5.

Art. 7.2 **Spese ammissibili**

1. Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per personale dipendente di ricerca** (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;
 - b) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari.** In questa voce verranno inclusi i costi di ammortamento per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo. Per gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici tali spese non potranno comunque eccedere il 15% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - c) servizi di consulenza e simili** utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. Tali spese non potranno comunque eccedere il 50% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In questa voce verranno incluse:
 - spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo sperimentale;
 - prestazioni di terzi aventi carattere meramente esecutivo (es. costruzione prototipo, effettuazione prove, ecc...);
 - spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
 - d) materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca.** In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto riferiti alla voce "spese generali supplementari" i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.);
 - e) spese generali supplementari** derivanti direttamente dal progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Tali costi indiretti, riferiti al singolo soggetto aderente, sono ammissibili e da calcolarsi forfetariamente nella misura massima del 15% del costo ammissibile per le "spese per personale dipendente di ricerca" di cui al precedente punto a), in conformità a quanto previsto dall'art. 68, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo secondo quanto stabilito dal Bando e dai criteri indicati nell'allegato n. 11 dello stesso ed unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto dagli stessi. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., alle spese di spedizione e di trasporto, ai bolli e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.
3. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere attivate almeno due tipologie di spesa tra quelle elencate

al punto 1.; tale condizione deve essere mantenuta anche in sede di rendicontazione delle spese.

Art. 7.3

Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a) per i raggruppamenti/aggregazioni già costituiti alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca, relative ad interventi avviati in data pari o anteriore alla presentazione del Programma medesimo da parte dei singoli soggetti aderenti ovvero effettuate, a qualsiasi titolo (es.: acconti, caparre) e per qualsiasi importo, in data pari o anteriore a quella di presentazione dello stesso. A tal fine si considera la data di invio riportata nella ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente;
 - b) per i raggruppamenti/aggregazioni non costituiti alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca, riferite ad interventi avviati dai soggetti aderenti in data pari o anteriore a quella di costituzione della rete medesima ovvero effettuate, a qualsiasi titolo (es.: acconti, caparre) e per qualsiasi importo, in data pari o anteriore a quella di costituzione della rete medesima;
 - c) regolate con modalità diverse da quelle previste all'art. 12 (ad esempio pagamenti in contanti, compensazioni, cessione di beni, etc...);
 - d) relative a beni usati;
 - e) effettuate e/o fatturate dall'amministratore unico del soggetto beneficiario;
 - f) effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale del soggetto beneficiario, persone fisiche socie e titolari di cariche e qualifiche del soggetto beneficiario, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado)
 - g) spese in genere diverse da quelle considerate ammissibili e, comunque, non conformi a quanto specificato nei criteri indicati all'allegato n. 11 del Bando.

Art. 8

Presentazione e valutazione delle Istanze preliminari

1. Le richieste di agevolazione verranno selezionate attraverso una procedura di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i. secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato in base alla data e ora di invio della PEC contenente l'istanza preliminare e nel limite delle disponibilità finanziarie del bando.

Art. 8.1

Presentazione del Programma strategico di ricerca

1. Al fine di consentire una selezione preliminare dei Programmi strategici di ricerca in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo regionale, i soggetti proponenti che intendono accedere alle agevolazioni presentano una propria istanza preliminare per accedere alle agevolazioni di cui al presente Bando. Tale istanza preliminare, pena l'invalidità e l'irricevibilità della stessa,

deve essere redatta e presentata formalmente alla Regione Umbria – Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese esclusivamente tramite PEC all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, secondo gli schemi di cui agli allegati n. 4a e 4b. L'istanza preliminare deve essere sottoscritta da tutti i soggetti proponenti e può essere presentata a partire dal 07 Novembre 2016 fino al 31 Marzo 2017.

2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze preliminari di cui al punto precedente compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, posta ordinaria, corriere, raccomandata, ecc.).
3. Nel periodo di apertura del Bando per la presentazione delle istanze preliminari e dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le singole imprese possono presentare una sola domanda d'aiuto per un singolo Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riferito ad uno specifico Programma strategico di ricerca.
4. Nel caso in cui la singola impresa e l'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza presenti più richieste, tutte le domande presenti su di un'istanza preliminare oltre la prima presentata saranno ritenute non ammissibili pregiudicando così tutti gli altri soggetti partecipanti.
5. Il Programma strategico di ricerca dovrà essere inviato in sede di istanza preliminare dal soggetto capofila della rete. A tal fine si precisa che:
 - qualora i partecipanti al Programma strategico di ricerca siano costituiti in forma di società di capitali o consorzio/società consortile il ruolo di capofila dovrà essere svolto dalla società o dal consorzio/società consortile stesso purché configurato come grande impresa;
 - qualora i partecipanti al Programma strategico di ricerca siano costituiti nella forma di contratto di rete, Raggruppamento Temporaneo di Imprese o ATS, il ruolo di capofila dovrà essere svolto dall'impresa indicata come capofila del Programma strategico di ricerca stesso e, quindi, in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti al progetto;
 - in caso di società di capitali o consorzio/società consortile, contratto di rete, Raggruppamento Temporaneo di Imprese o ATS costituendi, deve essere prodotta anche la dichiarazione di impegno a costituirsi in una delle forme medesime entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 8.2 del Bando dal Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) sul Programma strategico di ricerca presentato con istanza preliminare e comunque prima della presentazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte dei singoli soggetti che costituiscono la rete, indicando al contempo un soggetto quale temporaneo referente del Programma strategico di ricerca.

Art. 8.2

Valutazione del Programma strategico di ricerca

1. Il servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese sottopone i Programmi strategici di ricerca inviati in sede di istanza preliminare e pervenuti al termine del periodo individuato al precedente art. 8.1, all'istruttoria formale secondo l'ordine di ricevimento volta a verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;
 - la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;

- l'assenza di cause di esclusione;
- il rispetto dei seguenti parametri per ciascuna impresa e Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza privato aderente:
 - 1) fattibilità economico-finanziaria:

A) *Congruenza fra capitale netto e costo del progetto:* $CN > \frac{CP - I}{2}$

CN = Capitale Netto³ quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca;
- c) eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro la data di richiesta della prima erogazione.

CP - I = costo del progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale al netto dell'intervento minimo in conto capitale.

B) *Parametro di onerosità della posizione finanziaria:* $\frac{OF}{F} < 5\%$

OF⁴ = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca;

F⁵ = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra ciascuna singola impresa e Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza privato richiedente agevolazione dovrà allegare al Programma strategico di ricerca l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione del Programma stesso.

³ pari al Totale del "Patrimonio Netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

⁴ Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.

⁵ Pari al valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

In assenza di un bilancio chiuso ed approvato alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca, l'accertamento ha esito negativo. In presenza di un valore nullo di fatturato, l'accertamento ha esito negativo.

Per i soggetti di recente costituzione (cioè che alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca non dispongono di un bilancio approvato dall'assemblea dei soci ovvero non dispongono di un bilancio chiuso al 31/12 dell'anno precedente la data stessa, in quanto costituite successivamente al citato 31/12 dell'anno precedente), l'accertamento della capacità finanziaria delle imprese e degli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati a realizzare il progetto è effettuato sulla base del solo parametro di "congruenza fra capitale netto e il costo del progetto".

In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA prodotto alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca. Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dal Certificato di iscrizione alla CCIAA che risulti comunque deliberato alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale risultante dal Certificato di iscrizione alla CCIAA (alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca) che risultino deliberati e versati alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca;
- c) eventuale quota di capitale sociale deliberata e non versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro la data di richiesta della prima erogazione.

Per i soggetti di nuova costituzione il parametro di onerosità della posizione finanziaria ha valore nullo.

La fattibilità economico-finanziaria del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato dagli Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici aderenti al Programma strategico di ricerca dovrà essere garantita dall'atto adottato dal loro organo deliberante che impegna quest'ultimi alla realizzazione del medesimo ed individua le relative risorse finanziarie a copertura del costo dell'intervento oltre la quota di agevolazione richiesta.

2. L'esito negativo dell'istruttoria formale del Programma strategico di ricerca, sarà comunicato dal servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese al soggetto capofila della rete proponente specificando le motivazioni di esclusione, avviando l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05. L'esito negativo dell'istruttoria formale comporta l'esclusione automatica alle agevolazioni di tutti i singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ve ne fanno parte pregiudicando, così, la possibilità per i soggetti proponenti di presentare la rispettiva domanda di agevolazione.
3. I Programmi strategici di ricerca per i quali si è conclusa positivamente la fase di cui al punto 1 saranno, quindi, sottoposti al Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), appositamente costituito e nominato secondo quanto disposto con Delibera di Giunta regionale e rispetto al quale Sviluppo Umbria s.p.a. svolge un ruolo di segreteria tecnica per l'esecuzione dei lavori dello stesso. Attraverso l'esame valutativo delle istanze, il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) esegue una selezione preliminare dei

Programmi strategici di ricerca presentati al fine di individuare quelli che sono in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo regionale tramite il rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3).

4. Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) esamina i Programmi strategici di ricerca secondo l'ordine di ricevimento. L'esame viene svolto sulla base dei dati e degli elementi forniti dal soggetto capofila proponente attraverso lo schema di cui agli allegati n. 4a e 4b.
5. La valutazione del Comitato è espressa tramite un giudizio complessivo sintetico attribuito a livello di rete e, quindi, dei soggetti aderenti ad esso considerati nel loro complesso e formulato secondo i seguenti criteri e con le modalità di cui all'allegato n. 6:
 - a) qualità del programma strategico di ricerca proposto:
 - coerenza con gli obiettivi di sviluppo dei soggetti e della chiarezza nella definizione del programma strategico di ricerca nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico previsto, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti proponenti coinvolti;
 - b) know-how tecnologico acquisito negli ultimi tre anni se disponibili:
 - ammontare complessivo delle spese in R&S sostenute complessivamente dai soggetti aderenti in Italia in rapporto al valore complessivo del fatturato;
 - competenze ed esperienze maturate complessivamente dai soggetti aderenti rispetto all'Area prioritaria di specializzazione tecnologica in cui il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ricade;
 - qualità delle collaborazioni che i soggetti aderenti hanno complessivamente attivato;
 - c) grado di innovazione del Programma strategico di ricerca rispetto allo stato dell'arte:
 - contributo all'avanzamento tecnologico della filiera e impatto dei risultati sullo sviluppo della filiera regionale e sulla sua competitività nazionale ed internazionale;
 - prossimità del Programma strategico di ricerca all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati;
 - d) adeguatezza e concretezza degli sviluppi del Programma strategico di ricerca sia nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente sia nelle principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dal programma Horizon 2020, dai cluster tecnologici nazionali e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S:
 - contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito sia dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3) sia delle principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dal programma Horizon 2020, dai cluster tecnologici nazionali e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S;
 - valorizzazione delle tecnologie abilitanti ossia delle tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d'innovazione

rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;

e) impatto occupazionale;

f) impatto in termini di integrazione del mainstreaming di genere.

6. L'istruttoria valutativa dei Programmi strategici di ricerca presentati in sede di istanza preliminare avrà esito positivo se gli stessi otterranno un punteggio totale almeno pari a 55 punti. Il mancato raggiungimento della soglia minima definita nell'allegato n. 6 anche in uno solo dei sub-criteri dei criteri sopra indicati comporta la non ammissibilità del programma strategico di ricerca; non verrà definito, in questo caso, un punteggio totale.
7. In caso di esito positivo dell'istruttoria valutativa dei Programmi strategici di ricerca presentati in sede di istanza preliminare nell'arco temporale indicato al precedente art. 8.1, il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) trasmetterà l'esito medesimo al Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese il quale provvederà con propria Determinazione ad approvarli secondo l'ordine di presentazione autorizzando al contempo i relativi soggetti aderenti a presentare i propri specifici progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale secondo le modalità di cui al successivo art. 9. L'esito positivo e la relativa Determinazione di approvazione dei Programmi strategici di ricerca saranno comunicati formalmente ai rispettivi soggetti capofila della rete proponente.
8. Anche in caso di esito negativo dell'istruttoria valutativa dei Programmi strategici di ricerca presentati in sede di istanza preliminare il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) trasmetterà al Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese il proprio giudizio con le relative dettagliate motivazioni il quale provvederà con l'adozione della relativa Determinazione.
9. L'esito negativo dell'istruttoria valutativa di cui al precedente punto 8 sarà comunicato al soggetto capofila della rete proponente specificando le motivazioni di esclusione, avviando l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.
10. L'esito negativo dell'istruttoria valutativa del Programma strategico di ricerca comporta l'esclusione automatica alle agevolazioni di tutti i singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ve ne fanno parte pregiudicando, così, la possibilità per i soggetti proponenti di presentare la rispettiva domanda di agevolazione.
11. Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), durante l'intera fase istruttoria, si riserva la possibilità di poter richiedere, per il tramite del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese, al soggetto capofila eventuali approfondimenti alla domanda presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dello stesso nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
12. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione del Programma strategico di ricerca ai benefici richiesti qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa, ovvero la sola riduzione del rispettivo punteggio dovuto alla parte di informazioni/documenti non integrata.

Art. 9

Presentazione e valutazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Art. 9.1

Registrazione dell'impresa a FED Umbria

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale i singoli soggetti aderenti dovranno disporre:
 - dell'accreditamento sul sistema FED Umbria effettuabile seguendo la procedura online riportata nell'allegato 15;
 - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionale;
 - del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 9.2

Compilazione e invio delle domande di ammissione

1. La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata dai singoli soggetti facenti parte della rete proponente a partire dal giorno successivo e nel termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del Programma strategico di ricerca da parte del soggetto capofila della rete secondo quanto previsto al precedente art. 8.2 comma 7, utilizzando esclusivamente il servizio on line collegandosi all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it>
2. Durante la compilazione della domanda di contributo dovranno essere inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati firmati digitalmente:
 - a) Il soggetto proponente (allegato 1);
 - b) il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (allegato 2);
 - c) le tabelle per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi agevolabili (allegato 3a o allegato 3b);
 - d) documento di identità legale rappresentante;
 - e) Curriculum Vitae europeo (allegato 13);
 - f) Dichiarazioni per verifica regolarità contributiva (allegati n. 16a, n. 16b e n. 16c).
3. Terminata la compilazione di tutte le maschere presenti sul sistema informatico devono essere caricati i relativi allegati e solo alla fine del procedimento viene generata dal sistema la domanda di agevolazione.
Si fa presente che l'aspetto grafico degli allegati generati dal sistema potrebbe differire da quelli inseriti nel Bando.
4. L'apposizione della firma digitale sulla domanda di ammissione potrà essere effettuata salvando gli allegati in formato pdf, firmandoli digitalmente e successivamente effettuando l'upload nel sistema. Solo successivamente all'apposizione della firma digitale alla domanda di agevolazione, è possibile inviare l'istanza al protocollo della Regione Umbria. A seguito dell'invio verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta trasmissione registrando la data e l'ora di trasmissione online. Nel sistema sarà successivamente disponibile il numero e la data di protocollazione della richiesta di agevolazione presentata.
5. Ai fini della validità legale della domanda di ammissione di cui al presente articolo **fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità**

previste dall'articolo medesimo. Non saranno, pertanto, ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, posta ordinaria, corriere, raccomandata, PEC, ecc).

Art. 9.3 **Istruttoria formale**

1. Il servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese - appena saranno pervenuti allo stesso tutti i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dai singoli soggetti aderenti al Programma strategico di ricerca ammesso e finanziato di riferimento - sottoporrà gli stessi all'istruttoria formale volta a verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;
 - la coerenza degli elementi quantitativi indicati con quanto riportato nel programma strategico di riferimento;
 - la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;
 - l'assenza di cause di esclusione.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria formale del singolo progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale effettuata ai sensi di quanto specificato al precedente punto 1, dovrà essere verificato se il medesimo:
 - pregiudica i requisiti di ammissibilità formale del Programma strategico di ricerca nel suo complesso. In questo caso il servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese invierà una comunicazione, debitamente motivata, della perdita dei requisiti di ammissibilità formali dell'intero Programma strategico di ricerca inizialmente approvato e quindi della relativa esclusione, che comporterà anche l'esclusione alle agevolazioni di tutti i restanti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ne facevano parte. Tale esito sarà comunicato al soggetto capofila della rete nonché a tutti i singoli soggetti specificando le motivazioni di esclusione, avviando l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05;
 - non pregiudica i requisiti di ammissibilità formale del Programma strategico di ricerca nel suo complesso. In questo caso il servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese invierà una comunicazione, debitamente motivata dell'esclusione del singolo progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale specificando che la medesima non comporta la perdita dei requisiti di ammissibilità formale dell'intero Programma strategico di ricerca inizialmente approvato e, quindi, l'esclusione del medesimo e dei restanti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ne facevano parte. Tale esito sarà comunicato al soggetto capofila della rete nonché al soggetto proponente il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale considerato non ammissibile alle agevolazioni, specificando le motivazioni di esclusione, avviando l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.

Art. 9.4

Istruttoria valutativa

1. Le richieste di agevolazione che avranno superato positivamente l'istruttoria formale di cui al precedente art. 9.3 saranno oggetto di valutazione tecnico-scientifica da parte di Sviluppumbria s.p.a. che dovrà verificare:
 - a) la coerenza dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con le finalità, le strategie e gli obiettivi del Programma strategico di ricerca di riferimento;
 - b) l'utilità dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dei singoli soggetti, nonché il livello di integrazione di quest'ultimi;
 - c) la validità dei contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale anche in riferimento alla capacità del proponente di realizzare il progetto e la verificabilità dei suoi risultati;
 - d) la pertinenza ad uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3 di cui al precedente art. 5.2 dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma, sia in fase di istruttoria valutativa sia in fase di gestione successiva all'accoglimento della richiesta di ammissione, Sviluppumbria s.p.a. si avvale di esperti esterni di settore eventualmente scelti nell'ambito degli specifici Albi del MIUR, del MISE e del CNR.
3. Nel caso in cui l'istruttoria valutativa dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dia esito positivo Sviluppumbria s.p.a. trasmetterà lo stesso al Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese il quale provvederà con propria Determinazione Dirigenziale alla concessione del contributo per ciascun progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dandone comunicazione formale al soggetto beneficiario con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo concesso.
4. Il soggetto beneficiario dovrà confermare la volontà di attuare gli interventi riferiti al singolo progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ammesso entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, inviando al Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese tramite PEC il modulo di accettazione del contributo concesso allegato alla comunicazione di cui al punto precedente. In caso di mancata risposta nei termini suddetti, sarà dato avvio al procedimento di revoca del contributo concesso.
5. La concessione è, comunque, condizionata all'acquisizione del DURC regolare del soggetto beneficiario, ai sensi art. 31 DL 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98.
6. In caso di esito negativo dell'istruttoria valutativa del singolo progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, Sviluppumbria s.p.a. dovrà anche verificare se la medesima:
 - pregiudica la validità del Programma strategico di ricerca nel suo complesso. In questo caso Sviluppumbria s.p.a. invierà al servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese una comunicazione, debitamente motivata, della perdita dei relativi requisiti di ammissibilità dell'intero Programma strategico di ricerca inizialmente approvato e quindi della conseguente esclusione, che comporterà anche l'esclusione alle agevolazioni di tutti i restanti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ne facevano parte. Tale esito sarà comunicato a cura del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese al soggetto capofila della rete nonché a tutti i singoli soggetti specificando le motivazioni di esclusione, avviando l'eventuale contraddittorio ai

sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.

- non pregiudica la validità del Programma strategico di ricerca nel suo complesso. In questo caso Sviluppo Umbria s.p.a. comunicherà al servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese l'esclusione, debitamente motivata, del singolo progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale specificando che la medesima non comporta la perdita dei relativi requisiti di ammissibilità dell'intero Programma strategico di ricerca inizialmente approvato e, quindi, l'esclusione del medesimo e dei restanti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ne facevano parte. Tale esito sarà comunicato a cura del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese al soggetto capofila della rete nonché al soggetto proponente il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale considerato non ammissibile alle agevolazioni, specificando le motivazioni di esclusione, avviando l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.
7. Sviluppo Umbria s.p.a., per il tramite del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese, potrà richiedere al soggetto aderente eventuali approfondimenti alla domanda presentata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dello stesso nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
 8. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Art. 10

Tempi di realizzazione del progetto

1. I singoli Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per i quali si richiede l'agevolazione possono essere avviati a partire dal giorno successivo a quello di invio del Programma strategico di ricerca o, per i raggruppamenti/aggregazioni non costituiti alla data di presentazione del Programma strategico di ricerca medesimo, a partire dal giorno successivo a quello di costituzione della rete e dovranno concludersi obbligatoriamente entro 30 mesi dalla data della determinazione che approva il Programma strategico di ricerca e autorizza i singoli soggetti aderenti alla rete di riferimento a presentare il rispettivo Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Art. 11

Modalità di erogazione

1. Le modalità da seguire per l'invio della richiesta di erogazione dell'anticipo e/o di erogazione del saldo del contributo di cui ai successivi art. 11.1 e 11.2 verranno comunicate alle imprese beneficiarie in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi.

Art. 11.1

Erogazione anticipo del contributo

1. Il soggetto beneficiario può ottenere un anticipo fino al 70% del contributo concesso ai sensi dell'art. 9.4 punto 3 ed al netto delle maggiorazioni eventualmente accordate ai sensi dell'art. 6 punto 4, inviando la richiesta di erogazione di anticipo del contributo e secondo le seguenti modalità:
 - una prima quota, pari al 40% del contributo concesso ai sensi del precedente art. 9.4 ed al netto delle maggiorazioni eventualmente accordate ai sensi dell'art. 6 punto 4;
 - una seconda quota pari al 30% del contributo concesso ai sensi del precedente art. 9.4 dietro presentazione della documentazione attestante la realizzazione dello specifico progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un valore di spesa complessivo tale che il corrispondente contributo, calcolato al netto delle maggiorazioni di cui all'art. 6 punto 4, sia almeno pari al valore del primo anticipo erogato. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa il beneficiario dovrà presentare copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, e relativa documentazione di pagamento.
2. Alla richiesta di erogazione dell'anticipo sul contributo concesso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - originale della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito, della durata di quarantacinque mesi decorrenti dalla data di erogazione dell'importo garantito;
 - *(solo per imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati)* Dichiarazioni sostitutive per imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati (allegato 9a);
 - *(solo per organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati)* Dichiarazioni sostitutive per Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici/privati (allegato 9b);
3. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 11.2

Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante ai sensi dell'art. 9.4 punto 3, il soggetto beneficiario dovrà presentare apposita richiesta entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ammesso.
2. Ai fini della presentazione della rendicontazione finale di spesa, è necessario inoltrare la seguente documentazione:
 - a) la richiesta di erogazione del saldo;
 - b) il rapporto finale di ricerca;
 - c) *(solo per imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati)* Dichiarazioni sostitutive per imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati (allegato 9a del Bando).
3. La liquidazione del contributo è comunque subordinata alle determinazioni contenute nell'esito dell'istruttoria tecnico-scientifica, effettuata da Sviluppo Umbria s.p.a. e dagli esperti esterni di settore eventualmente scelti nell'ambito degli specifici Albi del MIUR, del MISE e del CNR e relativa sia alla realizzazione del progetto di ricerca industriale e

sviluppo sperimentale sia all'avvenuto completamento del programma strategico di ricerca di riferimento.

4. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante al soggetto beneficiario l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.
5. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 12

Rendicontazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

1. La richiesta di erogazione a saldo dei soggetti beneficiari dovrà pervenire alla Regione Umbria ai sensi di quanto previsto all'art. 11.2.
2. Il servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese provvederà all'invio della documentazione amministrativa e tecnico scientifica a Sviluppumbria s.p.a., che con l'ausilio dello stesso esperto scientifico che ha valutato il progetto di ricerca e sviluppo in sede di ammissione, effettuerà la valutazione sia della conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento, sia della pertinenza e della congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni. Conclusa l'attività valutativa Sviluppumbria s.p.a. comunicherà al servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese l'esito della stessa con il dettaglio delle spese ammissibili a fronte delle quali è possibile procedere con la liquidazione del relativo contributo. Nel caso in cui la valutazione suddetta dia esito negativo, Sviluppumbria s.p.a. dovrà anche verificare se la medesima:
 - pregiudica la validità del Programma strategico di ricerca nel suo complesso. In questo caso Sviluppumbria s.p.a. invierà una comunicazione, debitamente motivata, al servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese della perdita dei relativi requisiti di ammissibilità dell'intero Programma strategico di ricerca inizialmente approvato e quindi della sua conseguente decadenza, che comporterà anche la decadenza dalle agevolazioni di tutti i restanti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ne facevano parte. Tale esito sarà comunicato a cura del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese al soggetto capofila della rete nonché a tutti i singoli soggetti specificando le motivazioni di esclusione, avviando l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.
 - non pregiudica la validità del Programma strategico di ricerca nel suo complesso. In questo caso Sviluppumbria s.p.a. comunicherà al servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese la non ammissibilità delle spese rendicontate, debitamente motivata, specificando che la medesima non comporta il mancato rispetto dei parametri di ammissibilità dell'intero Programma strategico di ricerca inizialmente approvato e, quindi, la decadenza del medesimo e dei restanti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ne facevano parte. Tale esito sarà comunicato a cura del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese al soggetto capofila della rete nonché al soggetto proponente il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale considerato non più ammissibile alle agevolazioni, specificando le motivazioni di esclusione, avviando l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.

3. Al fine di determinare il contributo effettivamente spettante verranno esaminati da parte del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese, i titoli di spesa rendicontati ed i relativi pagamenti. Per l'ammissibilità delle relative spese, il pagamento dei titoli di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento di pagamento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario. I titoli di spesa ed i relativi pagamenti devono risultare rispettivamente emessi ed effettuati in data successiva alla presentazione del Programma strategico di ricerca o a quella di costituzione della rete se posteriore ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto.
4. Al momento della presentazione della richiesta di erogazione a saldo i soggetti beneficiari dovranno presentare, nelle forme e secondo quanto stabilito nell'allegato 11, copia di tutti i titoli di spesa rendicontati con allegati i relativi pagamenti sia diretti che indiretti (copia modello F24), compresa copia di tutte le buste paga del personale dipendente inserito nel progetto. Anche per il costo del personale il pagamento deve avvenire esclusivamente attraverso le modalità specificate al punto precedente ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto.
5. In particolare, per la rendicontazione del costo del personale oltre alla copia delle buste paga e della documentazione di pagamento, il soggetto beneficiario dovrà presentare copia del modello F24 da cui risulti il versamento degli oneri riflessi di natura fiscale e previdenziale relativi alla retribuzione e ai compensi giustificati da busta paga e che sono stati versati.
6. Nel caso in cui siano state effettuate le nuove assunzioni dichiarate nell'Istanza preliminare:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta da tutti i soggetti aderenti la rete che attesti a livello di rete il reale incremento occupazionale;
 - documenti di comunicazione delle assunzioni effettuate all'Ufficio provinciale del Lavoro da parte dei diversi soggetti aderenti alla rete che hanno provveduto ad effettuate le assunzioni;
 - copia conforme delle pagine del Libro unico del lavoro di tutti i soggetti aderenti alla rete, compresa la copertina, relativamente alla parte che va dalla data di presentazione della domanda alla data di presentazione della rendicontazione.
7. Nel caso in cui il progetto strategico di ricerca agevolato abbia determinato a livello complessivo di rete un impatto positivo in termini di integrazione del mainstreaming di genere:
 - copia del/i certificato/i SA 8000 acquisito/i ed in corso di validità.

Art. 13 **Divieto di cumulo**

1. I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. L'agevolazione è tuttavia cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca e allo Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse da Fondi Pubblici di Garanzia operanti in regime *de minimis*.

Art. 14

Variazioni e proroghe

1. Le variazioni possono riguardare modifiche al programma di lavoro ed alle voci di costo (personale, consulenze, etc.) fermo restando il limite totale del finanziamento concesso al singolo soggetto aderente e tenuto conto dei limiti temporali previsti dal bando.
2. In ogni caso saranno prese in considerazione richieste di modifica dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, purché debitamente motivate, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - che gli obiettivi scientifici e tecnologici siano confermati nel loro impianto fondamentale in modo da non prevedere un riesame della validità dei contenuti;
 - che le modifiche introdotte mantengano inalterato o al più riducano, in misura non superiore al 30%, il totale dei costi ammissibili;
 - che il totale delle spese oggetto di variazione lasci inalterati i vincoli di destinazione di spesa (partecipazione minima dei soggetti proponenti, vincoli delle voci di spesa etc) secondo le specifiche del bando.
3. Per ciascun progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale le richieste di variazione dovranno essere presentate dal soggetto capofila della rete e dovranno raccogliere in un'unica istanza tutte le variazioni proposte dai rispettivi soggetti aderenti.
4. A fronte del verificarsi di eventi oggettivi e non imputabili ai singoli soggetti aderenti (es: fallimento di un soggetto aderente, ecc.) può essere consentita la redistribuzione dei carichi tra i soggetti aderenti alla rete. La relativa richiesta di variazione deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione della stessa tra cui, a titolo di esempio: tabella di raffronto tra la distribuzione originale e quella variata evidenziando lo spostamento dei carichi tra i soggetti aderenti e l'incidenza di tale variazione sui conti economici degli stessi.
5. Sono sempre fatti salvi i casi di subentro compresi anche quelli derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario come acquisizioni, incorporazioni, fusioni ecc. purché sia reperibile in atti ufficiali il trasferimento degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto in capo al beneficiario originario sul nuovo soggetto. In ogni caso si rende obbligatoria la modifica della rete costituita ed organizzata in una delle forme giuridicamente ammesse.
6. Ciascun soggetto aderente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Umbria cessazioni o modificazioni di attività nonché l'assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell'assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria) e/o variazione degli organi amministrativi. E' tenuto inoltre a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Tutte le variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Umbria. A tal fine le medesime saranno sottoposte a Sviluppumbria s.p.a. che, tramite l'ausilio dello stesso esperto scientifico che ha valutato il progetto di ricerca e sviluppo in sede di ammissione, dovrà verificare la loro ammissibilità e se le stesse:
 - pregiudicano la validità del Programma strategico di ricerca nel suo complesso. In questo caso Sviluppumbria s.p.a. invierà una comunicazione, debitamente motivata, al servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese della perdita dei relativi requisiti di ammissibilità dell'intero Programma strategico di ricerca inizialmente approvato e quindi della sua conseguente decadenza, che

comporterà anche la decadenza dalle agevolazioni di tutti i restanti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ne facevano parte. Tale esito sarà comunicato a cura del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese al soggetto capofila della rete nonché a tutti i singoli soggetti specificando le motivazioni di esclusione, avviando l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.

- non pregiudicano la validità del Programma strategico di ricerca nel suo complesso. In questo caso Sviluppo Umbria s.p.a. comunicherà al servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese soltanto l'ammissibilità o meno della variazione, specificando che la medesima non comporta la perdita dei relativi requisiti di ammissibilità dell'intero Programma strategico di ricerca inizialmente approvato e, quindi, la decadenza dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che ne facevano parte. Tale esito sarà comunicato a cura del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese al soggetto capofila della rete nonché al soggetto proponente il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto di variazione.

8. È prevista la possibilità di concedere una proroga per l'attuazione dei singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un periodo massimo di 6 mesi. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inviata dal soggetto capofila della rete entro la scadenza del termine previsto per l'attuazione pena l'irricevibilità della stessa.

Art. 15

Obblighi per i beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre a tutto quanto già previsto negli altri articoli del Bando:
 - a) dovranno realizzare il singolo Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti, e, comunque, nella misura minima del 70% del costo totale ammesso. Tale misura dovrà risultare dall'ammontare dei costi effettivamente rendicontati e riconosciuti ammissibili;
 - b) dovranno garantire che il Programma strategico di ricerca sia realizzato secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti, e, comunque, nella misura minima del 70% del costo totale ammesso;
 - c) non dovranno essere sottoposti ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - d) dovranno assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013 art. 71 ed in particolare i risultati dei progetti oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dall'impresa e non potranno essere ceduti, alienati o distratti entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;
 - e) dovranno utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è concesso.
2. Qualora non vengano rispettati i vincoli di cui al punto precedente si procederà alla revoca dei contributi concessi a favore dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati.
3. I soggetti beneficiari devono rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

4. I soggetti beneficiari dovranno curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 Dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 art.140).
5. Qualora intendano rinunciare al contributo, i soggetti beneficiari dovranno darne immediata comunicazione al servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese della Regione Umbria.
6. I soggetti beneficiari devono inoltre adempiere agli obblighi di informazione di loro competenza di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'art. 115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in particolare dovranno accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 e informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso:
 - una breve descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista;
 - l'affissione di un poster all'interno della propria struttura con le informazioni sul progetto (esempi disponibili sul sito internet www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/beneficiari-finali).

Art. 16

Controlli in loco e Ispezioni

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione Umbria ai sensi dell'art. 125 del Reg. (CE) n. 1303/13 e dall'U.E. ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, o successivamente alle fasi di ammissione ed erogazione dei contributi. Saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi possono essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione Umbria ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (CE) n, 1303/2013 o disposti dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea e sono principalmente finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 14, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Art. 17
Revoca e recupero dei contributi

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 15.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dal soggetto beneficiario, incrementate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.
3. Nei casi sub a), laddove si tratti di fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Art. 18
Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione – Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
2. Responsabile del procedimento: Dirigente del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese, Dott. Edoardo Pompo tel. 075 5045082 indirizzo e-mail epompo@regione.umbria.it.
3. Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Simone Secondi, tel. 075/5045765 e-mail: simonesecondi@regione.umbria.it.
4. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato il giorno successivo rispetto la data di chiusura del bando e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Istruttoria formale dell'istanza preliminare pervenuta.	Data di ricezione del Programma strategico	20 gg	Esito istruttorio servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese
Istruttoria valutativa del Programma strategico di ricerca presentato in sede di istanza preliminare pervenuta.	Fine fase precedente	50 gg	Comunicazione esito istruttorio Comitato Tecnico Scientifico
Approvazione esito istruttorio del Programma strategico di ricerca presentato in sede di istanza preliminare pervenuta.	Fine fase precedente	5 gg	Determinazione Dirigenziale
Comunicazione esito istruttorio.	Fine fase precedente	5 gg	Comunicazione tramite PEC

Istruttoria formale dei singoli Progetti appartenenti al medesimo Programma strategico di ricerca presentato.	Data di ricezione di tutti i singoli Progetti afferenti il medesimo Programma di riferimento	20 gg	Esito istruttorio servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese
Istruttoria valutativa dei singoli Progetti appartenenti al medesimo Programma strategico di ricerca presentato.	Fine fase precedente	60 gg	Comunicazione esito istruttorio Comitato Tecnico Scientifico
Approvazione esito istruttorio dei singoli Progetti appartenenti al medesimo Programma strategico di ricerca presentato.	Fine fase precedente	10 gg	Determinazione Dirigenziale
Comunicazione esito istruttorio.	Fine fase precedente	10 gg	Comunicazione tramite PEC

Esame documentazione rendicontativa da parte del Comitato Tecnico Scientifico.	Presentazione richiesta erogazione saldo e documentazione rendicontativa di tutti i Progetti appartenenti al medesimo Programma strategico di ricerca	60 gg	Comunicazione esito istruttorio Comitato Tecnico Scientifico
Verifica dei requisiti formali dei singoli Progetti e del relativo Programma strategico di ricerca	Fine fase precedente	35 gg	Check list controllo documentale
Adozione Determinazione Dirigenziale.	Fine fase precedente	10 gg	Determinazione Dirigenziale
Erogazione contributo.	Fine fase precedente	15 gg	Emissione mandati di pagamento

Art. 19

Informativa (art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) - ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi.
2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico bando di concorso. Le imprese sono informate di quanto segue:
 - a. **Responsabile del trattamento** è il Dirigente del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese Dott. Edoardo Pompo, e-mail: epompo@regione.umbria.it.
Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
 - b. **Responsabile esterno del trattamento**, per le attività affidate ex D.G.R. n. 564 del 23/05/2016: Sviluppo Umbria s.p.a. con sede in Perugia (PG) 06121 via Don Bosco, 11.
 - c. **Finalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.
 - b. **Modalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U.

I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge.

- c. **Conferimento dei dati.** I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
- d. **Rifiuto di conferimento dei dati.** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.
- e. **Comunicazione dei dati.** I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 al Comitato Tecnico di Valutazione nominato per l'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.
- f. **Diffusione dei dati.** I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.
- g. **Pubblicità su rete internet.** I dati sono soggetti a pubblicazione sulla rete internet nei limiti e con le modalità indicate nel D.L. del 22 giugno 2012, "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'art. 18 del medesimo.
- h. **Trasferimento dei dati all'estero.** I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- i. **Diritti dell'interessato.**
 - a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 - b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- c) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

- 3. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. si comunica che il trattamento dei dati avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, secondo i principi dell'art. 11, ed in particolare quelli di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza.
- 4. I dati personali verranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento, anche per fini statistici.
- 5. Il titolare del trattamento è la Regione Umbria - Giunta Regionale, nella persona del Presidente.
- 6. Il Responsabile del trattamento, è il Dirigente responsabile del servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese: Dott. Edoardo Pompo, Tel. 075.5045082, e-mail: innovazione@regione.umbria.it.

Art. 20

Disposizioni finali

- 1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente bando qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
- 3. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 115 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
- 4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del Servizio Dott. Edoardo Pompo c/o Regione Umbria, servizio Innovazione, ICT ed

infrastrutture per le imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
6. I provvedimenti inerenti la valutazione delle istanze e delle domande di agevolazione potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
7. Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 21

A chi rivolgersi per informazioni

Per informazioni di carattere generale:

<http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/ricerca-e-innovazione>

Per informazioni tecnico/amministrative:

Rivolgersi direttamente al servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese ai seguenti numeri di telefono:

- 075 5045082 – Dott. Edoardo Pompo
- 075 5045765 – Simone Secondi
- 075 5045009 – Deborah Urbani

oppure a Sviluppumbria s.p.a. con sede in Perugia (PG) 06121 via Don Bosco, 11
svilpg@sviluppumbria.it sviluppumbria@legalmail.it